



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

VERBALE DI UDIENZA

CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

Il giorno 18/09/2013, innanzi al Giudice dott.ssa Monica Stocco,
viene chiamata la causa R.G. n. 1709 dell'anno 2009 promossa da
PASQUALE MORMINO & FIGLIO S.R.L. (avv. PAPA ANNA)

CONTRO

B.N.L. S.P.A. GRUPPO BNP PARIBAS (avv. BALESTRAZZI
VITTORIO)

sono presenti

l'avv. in sostituzione dell'avv. PAPA ANNA per _____
che deposita visura camerale al fine di evidenziare che per
mero errore materiale la società attrice è stata indicata come _____,
invece che come _____, e al fine di contestare
le affermazioni avversarie contenute nella memoria conclusiva in ordine al
credito bancario della società attrice deposita estratto Centrale Rischi storico;

l'avv. Alessandra Battaglia in sostituzione dell'avv. BALESTRAZZI
VITTORIO per B.N.L. S.P.A. GRUPPO BNP PARIBAS che si oppone alla
produzione della visura della Centrale Rischi rilevandone la tardività e
conseguente inammissibilità

*Tribunale di Termini Imerese
sez. civile*



l'avv. Papa contesta l'eccezione rilevando che l'udienza di discussione rappresenta il primo momento utile per produrre il documento

I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti difensivi

IL GIUDICE ISTRUTTORE

si ritira in camera di consiglio per deliberare.

Alle ore 15.00 il verbale viene riaperto ed il giudice, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies, della quale viene data lettura.

il Giudice

dott.ssa Monica Stocco





**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 18/09/2013 ha pronunciato, dandone
lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1421 dell'anno 2009 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

....., in persona del proprio
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. PAPA
ANNA per procura a margine dell'atto di citazione, con elezione di
domicilio in VIA DEL CARMINE N.37 90012 CACCAMO, presso
il difensore avv. PAPA ANNA

PARTE ATTRICE

CONTRO

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del
proprio legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
BALESTRAZZI VITTORIO e dell'avv. FRANCESCO
BALESTRAZZI per procura generale alle liti in notar Liguori di
Roma del 19.5.2009, elettivamente domiciliato in Palermo, via
Houel 4, presso i difensori avv. BALESTRAZZI VITTORIO e avv.
FRANCESCO BALESTRAZZI

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: ripetizione di indebito

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti



concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.

IN FATTO E IN DIRITTO

Preliminarmente va rilevato che, a seguito dei chiarimenti resi da parte attrice all'odierna udienza, i dati identificativi della società attrice vanno ravvisati in: “
” invece che “

Ciò premesso, la domanda formulata da parte attrice è fondata nei limiti e per le ragioni appresso specificate.

Occorre anzitutto esaminare l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta in comparsa di risposta e rimodulata nelle deduzioni allegata al verbale del 30 marzo 2011 e nella comparsa conclusionale depositata il 30 maggio 2013.

L'eccezione va rigettata.

Sul punto, va, anzitutto, considerato che non può essere invocato utilmente, nel caso di specie, il disposto dell'articolo 2, comma 61, del d.l. 29 dicembre 2010 n. 225 conv. dalla l. 26 febbraio 2011 n. 10, che interpreta l'art. 2935 c.c. nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizi a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa.

Ed invero, tale disposizione normativa è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella sua interezza (cf. Corte Cost. n. 78 del 2012).

L'eccezione di prescrizione, per altro verso, va rigettata anche sotto il profilo, modificativo del fatto costitutivo dell'eccezione formulata in comparsa di risposta, della configurabilità, nel caso di specie, di atti solutori e non ripristinatori della provvista, e della conseguente



decorrenza della prescrizione dalla data di effettuazione dei singoli pagamenti indebiti, dedotto per la prima volta all'udienza del 30 marzo 2011.

Sul punto, occorre considerare che questo Giudice non ignora il recente orientamento sostenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418 .

Ed invero, la Suprema Corte ha chiarito che *“l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"”*.

Orbene, dalla lettura della sentenza sopra citata, appare evidente che, ai fini della valutazione della domanda di restituzione di interessi e di ulteriori oneri indebitamente percetti , occorre distinguere le rimesse aventi natura solutoria da quelle aventi natura ripristinatoria



della provvista, le prime che , rappresentando un pagamento ,segnano il dies a quo per la restituzione dell'indebito oggettivo (nel caso di interessi addebitati in forza di clausole illegittime); le seconde - intese alla riespansione della misura dell'affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista, non avendo natura di pagamento, fanno spostare il dies a quo della prescrizione alla data di chiusura del rapporto bancario.

Ciò posto, il principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte va coordinato con il principio, consacrato negli articoli 99, 101 e 115 c.p.c., secondo cui il giudice ha l'obbligo di decidere *iuxta alligata et probata partium*.

Da ciò discende che, con riferimento alla sollevata eccezione di prescrizione (che costituisce un'eccezione in senso stretto) incombeva sulla società convenuta eccipiente l'onere di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento (cfr. Cass., n.1194 del 2007). Deve, invece, rilevarsi come l'allegazione dell'esistenza di atti solutori e non meramente ripristinatori non solo è stata formulata tardivamente ma risulta del tutto carente, non essendo stato, in alcun modo, specificato quali versamenti indebiti operati dalla società correntista possano qualificarsi in termini di pagamento e quando essi siano stati effettuati.

Occorre, poi, esaminare la domanda di accertamento della nullità della clausola determinativa della misura degli interessi nel rapporto bancario oggetto di causa.

La domanda va ritenuta infondata.

Ed invero, la banca convenuta, costituendosi in giudizio, ha adeguatamente dimostrato che, in data 30.9.1993, le parti avevano



stipulato un contratto di conto corrente di corrispondenza, portante il numero 950 in cui era espressamente determinato il tasso di interesse creditore e il tasso di interesse debitore.

Occorre, inoltre, osservare che il valore istruttorio dei documenti offerti dall'istituto di credito convenuto non risulta essere inficiato dal disconoscimento formulato, nelle note depositate il 11.3.2010, da parte attrice.

Tale disconoscimento, infatti, non solo appare genericamente formulato ma è, in ogni caso, tardivo e quindi inammissibile.

Sul punto, occorre infatti considerare che l'articolo 2719 c.c. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, al fine di escludere che le copie abbiano la stessa efficacia di quelle autentiche.

Pur nel silenzio della legge, deve ritenersi che al disconoscimento di conformità della copia all'originale sia applicabile la disciplina di cui agli art. 214 e ss cpc (espressamente riferita alla propria scrittura o propria sottoscrizione), con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta (tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte contro cui è prodotta non la disconosca alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione (cfr. Cass., n. 21339 del 2011).

Orbene, applicando tale principio di specie, occorre considerare che la documentazione attestante la conclusione del contratto bancario tra le parti e la sua successiva modificazione è stata prodotta, da parte convenuta, fin dal momento della sua costituzione in giudizio, con la conseguenza che parte attrice avrebbe dovuto adempiere all'onere di



effettuare il disconoscimento alla prima udienza di comparizione, celebrata il 15 febbraio 2010.

Occorre, inoltre, rilevare che la doglianza circa l' applicazione di interessi e ulteriori corrispettivi non pattuiti è stata formulata da parte attrice, in atto di citazione, in modo del tutto generico.

La domanda, sotto tale profilo, risulta carente in punto di allegazione, prima ancora che di prova, e va, pertanto, rigettata.

Va, poi, esaminata la domanda di nullità della clausola che consente la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito (o anatocismo, cioè quell'operazione di "conversione degli interessi in debito di capitale allo scopo di provocare la decorrenza di nuovi interessi sulla somma per tale titolo dovuta" - così in dottrina -), applicata dalla Banca convenuta sul contratto di conto corrente in essere fra le parti.

La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni appresso specificati. Ed invero, sulla nullità delle clausole anatocistiche applicate nei contratti bancari, per brevità espositiva, basti ricordare i principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza, , n. 21095 del 2004.

Occorre, in particolare, evidenziare che la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario va esclusa anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con cui la Suprema Corte, ponendosi in contrasto con l'orientamento sin lì seguito, ha accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., in quanto difettano i presupposti per riconoscere, anche con riguardo a detto periodo (e nonostante l'opposto orientamento espresso dalle



pronunce dell'epoca), la convinzione dei clienti circa la doverosità giuridica di tale prassi.

Ed invero, in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 cost., l'art. 25, 3° comma, d.leg. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera Ccir di cui al 2° comma del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico (*opinio iuris ac necessitatis*).

Va, infatti, escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di Cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e,



conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione medio tempore di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata.

La nullità comporta, pertanto, la caducazione della clausola con l'esclusione di qualsivoglia anatocismo.

Sul punto, occorre evidenziare che questo Tribunale, modificando il proprio precedente orientamento, ha aderito a quell'interpretazione che esclude che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi possa essere invece sostituita rimodellandone il contenuto (sia pure in senso più favorevole al cliente ma pur sempre ad di fuori del disposto dell'art. 1283 c.c.) in assenza di qualsivoglia norma che consenta tale operazione, salvando, in buona sostanza, la capitalizzazione degli interessi.

Tale conclusione esegetica, infatti, ha trovato la sua definitiva consacrazione nella già citata sentenza delle Sezioni Unite n. 24418 del 2010 che, con riferimento ai contratti di conto corrente bancario, stipulati dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, ha rilevato che *“la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), impone che gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”*.



Applicando tali principi al caso di specie deve, pertanto, ritenersi l'invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata dall'istituto convenuto fino alla data del 30 giugno 2000, e cioè fino al momento in cui, per fatto pacifico fra le parti, la banca convenuta ha legittimamente applicato la capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi, con periodicità trimestrale, adeguandosi alla disposizione di cui all'articolo 120 del Testo Unico Bancario avendo informato la clientela mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e invio degli estratti conto trimestrali.

Va, infine, esaminata la domanda volta alla declaratoria della nullità della clausola di applicazione della commissione di massimo scoperto.

La domanda è fondata.

La previsione di una commissione di massimo scoperto, ad avviso del giudicante, deve ritenersi in via di principio valida, in quanto avente la funzione di remunerare l'affidamento, e quindi la 'messa a disposizione' del credito concesso da parte della Banca e il corrispettivo dell'obbligo della banca di essere pronta ad adempiere i propri impegni in ogni istante nell'arco di tempo di validità del contratto (cf. Cass., n. 11772 del 2002).

Deve, tuttavia, rilevarsi, in concreto, che la commissione di massimo scoperto -recentemente abrogata- poteva concorrere, insieme agli interessi, a determinare il costo effettivo del credito, pur non essendo una componente degli interessi, a condizione dell'espressa previsione, nel contratto di conto corrente, di modalità obiettive e



criteri per assicurarne la conoscibilità e determinabilità da parte del correntista.

Orbene, applicando tali principi al caso di specie, occorre considerare che la clausola determinativa della commissione di massimo scoperto contenuta nel contratto stipulato dalle parti in lite appare priva del requisito di sufficiente determinazione o determinabilità.

Ed invero, l'unico elemento determinato contrattualmente risulta essere la percentuale di calcolo, mentre non risulta chiaro se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo o, ancora, se il relativo importo vada calcolato sul complesso dei prelievi effettuati dal correntista o sull'importo concesso a fido, a prescindere dalla sua utilizzazione.

Perciò, col conteggio che si esaminerà più avanti, si è pervenuti ad accertare l'esistenza di un rapporto di dare avere fra le parti originarie del rapporto bancario, ben diverso da quello risultante prima del ricalcolo.

Su quest'ultimo, vanno richiamati sia i risultati cui è pervenuto il CTU.

L'esperto nominato d'ufficio, nella seconda relazione peritale depositata il 13.1.2011 ha provveduto alla ricostruzione - sulla base delle allegazioni delle parti, della documentazione contabile in atti. - della situazione contabile dei rapporti dare-avere tra le parti, in forza del c/c di corrispondenza, tenuto conto di tutti i versamenti effettuati, nonché delle previsioni contrattuali intercorse tra le parti, eliminando la capitalizzazione di tutti gli interessi a debito e la



commissione di massimo scoperto e conteggiando invece gli interessi nella misura convenzionalmente pattuita.

Prive di pregio risultano essere le osservazioni, formulate dalla società convenuta, in ordine al mancato rispetto dell'oggetto dell'incarico conferito al consulente tecnico d'ufficio e fondate sull'illegittima valutazione degli addebiti che scaturivano da un distinto conto corrente (conto anticipi numero 280545) pure facente capo all'attrice attrice.

Ed invero, nella propria relazione, il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato come nel conto corrente numero 960, oggetto di causa, "oltre gli addebiti trimestrali delle competenze ordinarie sono stati "girocontati", solo in alcuni periodi, ulteriori interessi e competenze provenienti dal conto corrente anticipi numero 28 05 45 intrattenuto dalla società presso la stessa agenzia (confronta pagina 6 della CTU depositata il 13 gennaio 2011).

Orbene, è evidente che, attraverso tale operazione, l'istituto di credito convenuto ha addebitato le proprie competenze (relative ad altro conto) sul conto corrente oggetto di causa , facendo lievitare maggiori interessi passivi a carico del proprio cliente

L'operazione di giroconto sopra descritta costituisce, di conseguenza, un atto di utilizzazione, da parte della società convenuta, del contratto di conto corrente con apertura di credito in contestazione che va apprezzata alla luce dell'accoglimento delle domande di nullità formulate da parte attrice.

Dai conteggi elaborati è emerso che il saldo del conto corrente bancario oggetto di causa, in favore di parte attrice, al 14 agosto



2007, ammontava ad euro 71.584,20 (cf. pagina 7 della relazione depositata il 13.1.2011).

L'istituto di credito convenuto va, pertanto, condannato alla restituzione degli importi indebitamente riscossi nei confronti di parte attrice, pari ad euro 71.584,20, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo pagamento.

Le spese seguono la prevalente soccombenza della convenuta, e vanno liquidate, in considerazione del valore della controversia, ai sensi del DM 140 del 2012, in complessivi euro 16.785,00, di cui euro 16.135,00 per onorari di difesa ed euro 650,00 per spese vive, oltre Iva e cpa come per legge.

Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle domande proposte da parte attrice, dichiara la nullità della clausola determinativa degli interessi passivi secondo il criterio della capitalizzazione trimestrale e la nullità della clausola di applicazione della commissione di massimo scoperto;

dichiara che il saldo del conto corrente bancario oggetto di causa, in favore di parte attrice, al 14 agosto 2007, ammontava ad euro 71.584,20;

condanna parte convenuta alla restituzione degli importi indebitamente riscossi nei confronti di parte attrice, pari ad euro 71.584,20, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo pagamento;



condanna la società convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 16.785,00, di cui euro 16.135,00 per onorari di difesa ed euro 650,00 per spese vive, oltre Iva e cpa come per legge;
pone le spese di CTU, già liquidate in atti, a carico di parte convenuta.

Così deciso in Termini Imerese il 18 settembre 2013

Il Giudice

dott.ssa Monica Stocco

